

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3814 del 02/07/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "CHIMIN S.R.L." relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di CORREGGIO in Via della Pace n. 12 per adeguamento al D.M. 127/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3970 del 01/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno due LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.11790/2025

D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "CHIMIN S.R.L." relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di CORREGGIO in Via della Pace n. 12 per adeguamento al D.M. 127/2024.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamato che:

- la ditta **CHIMIN S.R.L.**, per l'impianto di gestione rifiuti in Via della Pace n.12 in comune di Correggio in provincia di Reggio Emilia, risulta autorizzata con AUA adottata da ARPAE con atto n. DET-AMB-2016-1243 del 29/04/2016, per i titoli abilitativi comunicazione recupero rifiuti ai sensi art.216 del D.Lgs.152/2006, emissioni in atmosfera, scarichi idrici e comunicazione relativa all'impatto acustico.
- successivamente, la sopradetta AUA è stata aggiornata con atto n. DET-AMB-2019-4554 del 04/10/2019 per recepire l'adeguamento della ditta al D.M. 69/2018; con tale atto è stato sostituito l'allegato (Allegato 3) relativo al titolo abilitativo della comunicazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 ricompreso nell'AUA del 2016 con nuovo Allegato (Allegato 3 bis) per la gestione rifiuti in adeguamento al DM 69/2018.

Richiamato altresì che la ditta CHIMIN S.R.L. è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. 152/2006, con atto di ARPAE n. DET-AMB-2021-516 del 04/02/2021 per il medesimo frantumatore (mezzo mobile) in dotazione per il proprio impianto di gestione rifiuti in Via della Pace n.12 in comune di Correggio anche per il suo utilizzo in campagne mobili esterne, ed ha presentato istanza di adeguamento ai sensi del DM 127/2024 acquisita da ARPAE al prot. PG/2025/55294 del 24/03/2025, il cui procedimento è attualmente in itinere.

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*, che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti.

Dato atto che nelle more dell'adeguamento, l'art.8 ("norme transitorie e finali") del medesimo D.M. 127/24 prevede la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni in essere, ed in specifico, per le procedure semplificate incluse in AUA come nel presente caso, riporta: *"Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonche' i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2"*.

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'aggiornamento della comunicazione 216, relativa all'impianto della Ditta CHIMIN S.R.L., con sede legale ed impianto in Via della Pace n.12 in comune di Correggio in provincia di Reggio Emilia, presentata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 per la produzione di "aggregati recuperati" da operazione di recupero (R5), acquisita da ARPAE al protocollo n. PG/2025/55246 del 24/03/2025.

Vista la documentazione di integrazioni dell'istanza acquisita, al protocollo n. PG/2025/55246 del 28/05/2025, a seguito di richiesta ARPAE recante prot. n. PG/2025/70704 del 14/04/2025, trasmessa dalla ditta consistente nella richiesta di accorpamento dei limiti quantitativi istantanei ed annuali per tipologia e non per singolo codice EER, nella relazione tecnica, nella planimetria aggiornata dell'impianto di gestione rifiuti di adeguamento al D.M. n.127/2024, nelle procedure predisposte per la gestione dei rifiuti e la tracciabilità dei materiali ottenuti di cui al D.M. n. 127/2024, e precisazioni sulla configurazione impiantistica adeguata a quanto previsto dal DM 127/24.

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE) del 6 giugno 2023 prot. 91980, in risposta a interpello ambientale avanzato dalla Provincia di Trento, ove si indica che: *"Con riferimento al rifiuto di cui al Codice EER 170302 miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, per i quali si chiede se applicare le disposizioni di cui al Dm 69/2018 'Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152' o quelle del Dm 152/2022, si precisa che qualora l'attività di recupero interessi unicamente tale tipologia di rifiuto (EER 170302) si applicano le disposizioni di cui al Dm 69/2018; mentre, nel caso in cui l'attività di recupero coinvolga anche altri rifiuti, di cui all'Allegato 1 del Dm 152/2022, le disposizioni da applicarsi sono quelle del Dm 152/2022"*. Il D.M. 152/2022 è stato abrogato e sostituito dal corrispondente DM 127/2024, e la risposta fornita dal Ministero mantiene valenza sulla specifica questione trattata in ragione della continuità sull'argomento fra un provvedimento ministeriale e l'altro.

Tenuto conto che, in risposta a nota ARPAE (rif. prot. PG/2025/70704 del 14/04/2025) sulla sopra indicata questione, la ditta con nota acquisita al protocollo di ARPAE n.PG/2025/55246 del 28/05/2025 ha riferito che intende gestire il rifiuto identificato al codice EER 170302 ai sensi del D.M. 127/2024.-

Ritenuto pertanto nel presente atto di procedere ad aggiornamento dell'allegato relativo al titolo abilitativo per la gestione rifiuti, per l'adeguamento al DM 127/2024 e per il derivante riassetto di tipologie di rifiuti, anche con specifico riferimento al codice EER 170302, e complessivo riordinamento aziendale della gestione rifiuti.

Preso atto altresì che nell'istanza AUA, la ditta illustra la gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. 127/2024, chiede l'unificazione dei quantitativi istantanei ed annuali autorizzati per la tipologia 7.2, suddivisi in funzione dell'uso (7.2.3 lett. f) per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, e 7.2.3 lett. d) per la produzione di conglomerati cementizi e bituminosi), fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'Allegato 4 al DM 5/2/98, rinuncia alla gestione del rifiuto identificato al codice 170802 *"materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01"*, aggiorna la planimetria di riferimento, tenuto conto della nuova disposizione dei rifiuti medesimi, senza apportare modifiche alle tipologie ed ai quantitativi di rifiuti attualmente gestiti.

Tenuto conto che l'istanza di AUA per adeguamento ai sensi del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"* si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013, essendo effettuato dalla Ditta in recepimento di nuove disposizioni normative.

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto dichiarato nell'istanza di aggiornamento di AUA di cui al protocollo ARPAE n. PG/2025/55246 del 24/03/2025, l'istanza si riferisce solo alla matrice rifiuti, senza interessare gli altri titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sopra richiamata, per i quali la ditta dichiara il proseguimento senza modifiche, e consistenti in:

- scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;

- comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. 447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. 15/2001).

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122";
- D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";
- Nota ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 "Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";
- L.132/2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" con specifico riferimento all'art. 26-bis;
- nota ministeriale n. 51676 interpello 06/06/2023 n.91980 per la gestione dei rifiuti identificati al codice EER 170302 in materia di rifiuti da costruzione e demolizione (ex D.M. 152/2022);
- Decreto 28 giugno 2024 n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006".

Dato atto che in materia di antimafia, la ditta risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, cosiddetta "White List", previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, della Prefettura di Reggio Emilia.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1. di approvare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**CHIMIN S.R.L.**", ubicato nel comune di Correggio, in Via della Pace n.12 in provincia di Reggio Emilia;
2. di disporre che a seguito del presente aggiornamento dell'AUA rimane attribuito alla ditta il numero **163** di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti;
3. di disporre che il presente atto di modifica, relativo al titolo abilitativo in materia di gestione rifiuti, è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-1243 del 29/04/2016, adottata da ARPAE precisando che:
 - a. restano validi i contenuti, la scadenza, e gli allegati 1 (Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06), 2 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006) e 4 (Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. n.447/1995;art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 L.R. n. 15/2001), e quant'altro non in contrasto con il presente atto;
 - b. l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale con atto n. DET-AMB-2019-4554 del 04/10/2019 deve intendersi decaduto con il presente atto in quanto l'allegato relativo al titolo abilitativo per la gestione rifiuti viene aggiornato;
 - c. l'"Allegato 3 – Operazioni di recupero ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/06" della DET-AMB-2016-1243 del 29/04/2016, deve intendersi sostituito con il nuovo "Allegato 3 Bis - Operazioni di recupero ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/06" unito al presente atto;
 - d. il presente atto, relativamente al titolo ambientale comunicazione ai sensi dell'art. 216 del del D. Lgs.152/2006, "Allegato 3 Bis - Operazioni di recupero ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/06", ha efficacia e sostituisce il precedente a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la tavola di riferimento per la gestione rifiuti, di cui alla presente autorizzazione, è la tavola unica denominata "*Modifica di AUA (Agg. ai sensi del D.M. 127/24)*", datata maggio 2025 e acquisita al protocollo n. PG/2025/55246 del 28/05/2025, che viene unita al presente atto quale parte integrante;
5. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
6. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
originale firmato digitalmente

Allegato 3 Bis – Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell’art.216 del D.Lgs.152/2006

Ditta **CHIMIN S.R.L.**
Impianto: Correggio – Via della pace n. 12

Registro Provinciale Recuperatori n. **163**

L’istanza di modifica di AUA per aggiornamento della Comunicazione ai sensi dell’art.216 per l’adeguamento dell’attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024 prevede il nuovo assetto impiantistico con la relativa nuova planimetria di riferimento, consistente nella tavola unica denominata “*Modifica di AUA (Agg. ai sensi del D.M. 127/24)*”, datata maggio 2025 e acquisita al protocollo n. PG/2025/55246 del 28/05/2025”.

Descrizione attività di gestione rifiuti

La ditta è autorizzata all’attività di gestione rifiuti con operazione R5 e operazione R13.

Contestualmente all’aggiornamento dell’autorizzazione per l’adeguamento al DM 127/24, la ditta indica di rinunciare del codice EER 170802, attualmente autorizzato con operazione di recupero R5, dall’elenco dei rifiuti gestiti, e l’unificazione dei quantitativi autorizzati per la tipologia 7.2, attualmente suddivisi in funzione dell’uso (7.2.3 lett. f) per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, e 7.2.3 lett. d) per la produzione di conglomerati cementizi e bituminosi), fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall’Allegato 4 al DM 5/2/98. Inoltre chiede l’accorpamento dei limiti per tipologia e non per singolo codice EER per poter avere maggior flessibilità nella gestione dei rifiuti in ingresso.

Per l’adeguamento al DM 127/2024, la ditta prevede un riassetto delle tipologie di rifiuti gestiti e delle attività di recupero con operazione R5, in sintesi prevedendo quanto di seguito esposto:

- I. operazione di recupero R5 “Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” di rifiuti non pericolosi.
 - o In seguito a riorganizzazione dell’attività la ditta, procede alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024 per i rifiuti individuati ai codici EER
 - rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione identificati ai seguenti codici EER:
 - o 170101 “Cementi”;
 - o 170102 “Mattoni”;
 - o 170103 “Mattonelle e ceramiche”;
 - o 170107 “Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106”;
 - o 170302 “Miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce 170301”;
 - o 170504 “Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503”;
 - o 170904 “Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903”;
 - altri rifiuti inerti di origine minerale identificati ai seguenti codici EER:
 - o 010413 “Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407”;
 - o 101201 “Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico”;
 - o 101206 “Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso”;

- 101208 "Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)";
 - 101311 "Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310".
 - appartenenti alle seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:
 - punto 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto";
 - punto 7.2 "rifiuti di rocce da cave autorizzate";
 - punto 7.3 "sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti";
 - punto 7.6 "conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per tiro al volo";
 - punto 7.31 bis "terre e rocce da scavo".
 - Prosegue in continuità con la gestione rifiuti effettuata con l'attività di Recupero R5 "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di rifiuti non pericolosi 100299, 100906, 100908, 100910, 100912, 161102, 161104 appartenenti al punto del DM 05/02/1998 sotto indicato:
 - punto 7.25 "terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi".
- II. operazione di recupero R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) di rifiuti speciali non pericolosi per i codici EER 150101, 150105, 150106, 170202, 170405, 170411, 150102, 150105, 170508, 150103 e 170201 appartenenti alle seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:
- punto 1.1 "rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi";
 - punto 2.1 "imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro;
 - punto 3.1 "rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199];
 - punto 5.7 "spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto";
 - punto 5.8 "spezzoni di cavo di rame ricoperto";
 - punto 6.1 "rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici";
 - punto 7.11 "pietriscio tolto d'opera";
 - punto 9.1 "scarti di legno e sughero, imballaggi di legno".

L'operazione R5 è comprensiva di specifico stoccaggio funzionale operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R5) e la potenzialità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) è pari a 240 tonnellate giornaliere.

A) Attività di recupero R5 per produzione di aggregato recuperato (DM 127/2024)

L'attività di recupero R5 viene svolta sui rifiuti riconducibili alle tipologie 7.1, 7.2, 7.3, 7.6 e 7.31bis per la produzione di aggregato recuperato conforme al DM 127/2024.

L'area destinata alla messa in riserva dei rifiuti inerti è adibita in via esclusiva a tale materiale e nella stessa si ha cura di evitare la miscelazione anche accidentale con altri rifiuti di diversa natura.

I rifiuti vengono prelevati, mediante escavatore, dall'area di stoccaggio, quindi introdotti all'interno della tramoggia del mulino mobile. Il processo di trattamento prevede diverse fasi meccaniche e tecnicamente interconnesse quali:

- frantumazione,
- separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il materiale in uscita dalla lavorazione viene stoccato nelle aree individuate in planimetria con la dicitura "Area adibita a rotazione a lotti in attesa di verifica di conformità/EOW di aggregato recuperato ai sensi del DM 127/24" e, al raggiungimento di un volume di 3.000 mc o inferiore, in base alle necessità, viene prelevato un campione ed effettuata, tramite laboratorio esterno, la verifica di conformità ai parametri previsti dall'Allegato 1 al DM 127/24.

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, i singoli lotti sono depositati in aree mantenute separate, in modo tale da garantire che gli stessi non siano miscelati.

Una volta pervenuto l'esito degli accertamenti analitici, qualora il giudizio finale dovesse dare esito negativo, il lotto in oggetto non potrà perdere lo status di rifiuto e il personale addetto valuterà se sottoporre il materiale a nuovo trattamento o se procedere al conferimento come rifiuto ad impianti terzi, in relazione alle problematiche emerse in sede di accertamento analitico. Suddetti rifiuti sono stoccati in apposita area adeguatamente segnalata e individuata in planimetria.

Se il giudizio finale è positivo si procede alla compilazione della dichiarazione di conformità come da Allegato 3 al DM 127/24 e, contestualmente il lotto di materiale assume la qualifica di EOW di aggregato recuperato e viene identificato mediante apposita cartellonistica.

La ditta ha adottato un Sistema di Gestione per il controllo della qualità, in ottemperanza al D.M. n. 127 del 28 Giugno 2024, con procedure per la gestione e la tracciabilità dell'intero ciclo, comprensivo del piano di campionamento e dell'automonitoraggio.

La ditta dichiara che le fasi sotto illustrate saranno effettuate da parte di personale con appropriato livello di formazione ed addestramento.

I rifiuti sono soggetti alle fasi di lavorazione di seguito esposte.

Verifiche sui rifiuti in ingresso, di cui la ditta fornisce illustrazione per le procedure di accettazione, come previsto dalla lettera b) dell'allegato 1 del Decreto 127/2024. Queste, sinteticamente consistono nell'esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso, nel controllo visivo del materiale in ingresso, per accettare solo quelli autorizzati, ovvero rifiutarli in caso venisse riscontrata la presenza di rifiuti non conformi, stoccati in area dedicata individuata in planimetria. I rifiuti accettati vengono pesati, registrati e stoccati in attesa di una prima selezione, rimozione e separazione di qualsiasi materiale estraneo e successivamente vengono avviati alla produzione di aggregato recuperato. Ogniqualevolta si verifichi la necessità, vengono effettuati i controlli supplementari, anche analitici, a campione. In caso di rifiuti identificati tramite codice a specchio, preventivamente al ritiro del rifiuto, sono richieste le analisi o altra documentazione atta a documentare la non pericolosità del rifiuto.

Attestazione del rispetto dei criteri per la qualifica di aggregato recuperato

L'azienda attesta il rispetto dei criteri per la qualifica di aggregato recuperato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art 47 del decreto n.445/2000, per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, indicando in tale dichiarazione: n. lotto, anno, volume del lotto di aggregato recuperato (m³ in cifre e lettere), norme tecniche di conformità, scopo specifico, luogo e data, timbro e firma. A tale dichiarazione vengono allegati la copia del documento identità e il referto delle analisi effettuate.

La copia della dichiarazione viene conservata presso l'impianto di produzione per un periodo di cinque anni dalla data di invio della stessa all'Autorità competente mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano. Inoltre conserva, per un anno dalla data di invio della dichiarazione di conformità, un campione di aggregato recuperato prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato.

Le modalità di conservazione sono tali da non alterare le caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

La dichiarazione sostitutiva di conformità è redatta utilizzando i moduli dell'Allegato 3 "Dichiarazione di conformità", barrando la norma tecnica di riferimento a seconda della destinazione dell'aggregato recuperato.

Prescrizioni

1. Deve essere rispettato il **D.M. n.127/2024** per la produzione di End of Waste (aggregato recuperato) e per il recupero dei rifiuti indicati alla tabella 1 allegata al presente atto, in particolare

- per le caratteristiche dei prodotti End of Waste, per gli utilizzi previsti e per la redazione della dichiarazione di conformità come da D.P.R. 445/2000.
2. Il lotto di aggregato recuperato su cui effettuare le verifiche previste dal D.M 127/2024 è costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m³.
 3. In attesa delle verifiche sull'aggregato recuperato la Ditta dovrà predisporre un nuovo lotto qualora voglia continuare le operazioni di recupero di rifiuti.
 4. L'attività di recupero deve essere esercitata in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
 5. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità istantanee e annuali dei rifiuti per ogni tipologia di recupero che la ditta deve rispettare.
 6. L'operazione R5 è comprensiva di stoccaggio funzionale e le quantità stoccate dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella scheda tecnica (Tabella n. 1) allegata al presente atto.
 7. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte e dei materiali prodotti dalle operazioni di recupero devono essere distintamente individuate e ben indicate con opportuna cartellonistica ed inoltre deve essere garantita la separazione dei rifiuti con differenti codici EER e la loro identificazione tramite apposita segnaletica.
 8. Come previsto dall'Allegato 1 del D. M. 127/2024, al punto b), i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
 9. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
 10. La gestione dei rifiuti deve avvenire come indicato nella planimetria di riferimento per la gestione rifiuti è la tavola unica denominata "*Modifica di AUA (Agg. ai sensi del D.M. 127/24)*", datata maggio 2025 e acquisita al protocollo n. PG/2025/55246 del 28/05/2025.
 11. Le frazioni indesiderate decadenti dall'attività di recupero dei rifiuti e quanto prodotto NON conforme alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovranno essere gestiti come rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D. Lgs. n.152/2006 ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.
 12. **La potenzialità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) deve essere al massimo di 240,00 tonnellate.**
 13. I rifiuti devono essere stoccati in cumuli di altezza massima di 3 metri, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, paragrafo 6.1 "*Modalità e accorgimenti operativi e gestionali*".
 14. Tutte le attrezzature, i macchinari e i mezzi d'opera costituenti l'impianto dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte al fine di garantirne l'efficienza.
 15. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.
 16. Le aree di transito dovranno essere sempre essere mantenute sgombre da rifiuti o altro materiale.
 17. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi, tenendo conto che, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
 18. La ditta deve adottare apposita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, da apporsi presso i rifiuti in ingresso indicante la tipologia di rifiuti e relativo codice EER, presso i lotti di rifiuti già lavorati indicante lo stato delle verifiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, e presso i lotti

di materiali prodotti (End of Waste) indicante il riferimento della corrispondente analisi e dichiarazione di conformità. Tale cartellonistica deve favorire la tracciabilità dei rifiuti e delle fasi delle operazioni a cui gli stessi sono sottoposti.

19. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
20. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovranno essere gestiti come rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D. Lgs. n.152/2006 ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.
21. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
22. La Ditta deve provvedere ad effettuare periodici controlli sull'integrità della pavimentazione e della viabilità, effettuando le opportune manutenzioni e predisponendo un registro delle manutenzioni nel quale verranno annotati i controlli e le manutenzioni effettuate.
23. La Ditta è tenuta al rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle Norme in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
24. Il frantoio mobile potrà essere usato in campagne presso siti esterni senza creare interruzioni nella lavorazioni dei rifiuti presso la sede dell'impianto di Via della Pace n.12 nel comune di Correggio, provincia di Reggio Emilia garantendo la continuità di utilizzo del frantoio a completamento del ciclo di produzione di EoW; l'organizzazione ed esecuzione delle campagne mobili deve quindi garantire l'utilizzo del frantoio per la completa, tempestiva, prioritaria gestione dei rifiuti presso la sede dell'impianto, in ogni caso deve essere tale da evitare la permanenza prolungata di rifiuti in attesa di trattamento presso l'impianto di Via della Pace n.12 nel comune di Correggio, provincia di Reggio Emilia concludendo l'attività di trattamento dei rifiuti presenti presso l'impianto entro 90 giorni dalla loro ricezione.
25. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
26. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.

Tabella n. 1

Operazione R5: Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.M. 127/2024 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.

D.M. 05/05/199 8	Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (R13 funzionale all’attività R5)		Recupero annuale (R5)	
			mc	t	mc	t
punto 7.1	101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310				
	170101	cemento				
	170102	mattoni				
	170103	mattonelle e ceramiche				
	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106				
	170904	rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903				
TOTALE			3.700	5.300	20.840	31.200

D.M. 05/05/199 8	Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (R13 funzionale all’attività R5)		Recupero annuale (R5)	
			mc	t	mc	t
punto 7.2	010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07				
TOTALE			60	100	600	1.000*

*nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dall’Allegato 4 del DM 5/02/98: 500 t per la produzione di conglomerati bituminosi

D.M. 05/05/199 8	Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (R13 funzionale all’attività R5)		Recupero annuale (R5)	
			mc	t	mc	t
punto 7.3	101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico				
	101206	stampi di scarto				

	101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)				
TOTALE			105	150	210	300

D.M. 05/05/1998	Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (R13 funzionale all'attività R5)		Recupero annuale (R5)	
			mc	t	mc	t
punto 7.6	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01				
TOTALE			105	150	700	1.000

D.M. 05/05/1998	Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (R13 funzionale all'attività R5)		Recupero annuale (R5)	
			mc	t	mc	t
punto 7.31-bis	170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03				
TOTALE			4.200	6.000	62.571,4	87.600

Operazione R5, conformità al D.M. 05/02/1998

7.25	terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi						R5
7.25.3 lett. i	utilizzo per rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)						R5
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggi o annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
100299	rifiuti non specificati altrimenti						
100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05						
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07						
100910	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09						
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11						
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01						
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03						
TOTALE		1015	1450	1015	1450	1015	1450

Operazione R13, conformità al D.M. 05/02/1998

1.1	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	R13					
1.1.3 lett. b	messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessuti, legno, nonché altri materiali estranei: max 1% come somma totale, carta carbone, carte bituminose, assenti; formaldeide e fenolo: assenti, PCB + PCT: < 25 ppm	R13					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo		Stoccaggi o annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
150101	imballaggi in carta e cartone						
150105	imballaggi in materiali compositi						
150106	imballaggi in materiali misti						
TOTALE		40,3	4,2	40,3	42		

2.1	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13					
2.1.3 lett. b	messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, per l'ottenimento di rottame di vetro pronto al forno con le seguenti caratteristiche: Pb < 0,3 ppm sull'eluato effettuato in base ai criteri riportati nel d.m. 21/3/73 «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale» e successive modifiche e integrazioni (suppl. G.U. n. 104 del 20 aprile 1973); per il rottame di vetro di colore misto pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodio calcico con granulometria > 3 mm, ceramica e porcellana < 0,01%, pietre < 0,02%, metalli magnetici < 0,002%, metalli amagnetici < 0,01%, materiali organici < 0,1%, altri vetri 0,5%, umidità < 3% in peso, frazione sottovaglio (< 3 mm) < 5%; per il rottame di vetro di colore giallo, mezzo bianco o bianco pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodico calcico con granulometria > 3 mm, ceramica e porcellana < 0,01%, pietre < 0,01%, metalli magnetici < 0,002%, metalli amagnetici 0,01%, (0,003% per il rottame di vetro trasparente), materiali organici < 0,1%, altri vetri < 0,5%, (4% per il rottame di vetro trasparente), umidità < 3% in peso, frazione sottovaglio (< 3 mm) < 5% [R5]	R13					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo		Stoccaggi o annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170202	vetro						
TOTALE		0,5	0,5	1	1		

3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]	R13					
3.1.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche: oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi	R13					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo		Stoccaggi o annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170405	ferro e acciaio						
TOTALE		5	6,5	10	13		

5.7		spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto				R13	
5.7.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica nell'industria delle materie plastiche [R3]				R13		
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo		Stoccaggi o annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10						
TOTALE		1	1	2	2		

5.8		spezzoni di cavo di rame ricoperto				R13	
5.8.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento; macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica; granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche [R3]				R13		
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo		Stoccaggi o annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10						
TOTALE		1	1	2	2		

6.1		rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici				R13	
6.1.3 lett. .	messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate				R13		
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo		Stoccaggi o annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
150102	imballaggi in plastica						
TOTALE		11,2	1,5	112	15		

7.11		pietrisco tolto d'opera				R13	
7.11.3 lett. .	messa in riserva di rifiuti inerti con separazione delle frazioni indesiderate e della eventuale frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica e per sottoporre la frazione inerte alle seguenti operazioni di				R13		
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo		Stoccaggi o annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07						
TOTALE		7	10	70	100		

9.1	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno						R13	
9.1.3 lett. .	messa in riserva di rifiuti di legno con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero						R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo		Stoccaggi o annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
150103	imballaggi in legno							
170201	legno							
TOTALE		10,3	8,5	45,5	37			
		5						

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.